



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA- TEMPIO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58	del 17-10-2023
--------------	-----------------------

Oggetto: Approvazione variante semplificata ai P. di L. ai sensi dell'art. 6 comma 2.6 della Norme di Attuazione del P.U.C. e dell'articolo 21 comma 2-bis della LR n. 45/1989. Variante Progetto Guida comparto Cb5 - Enas

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciassette**, del mese di **ottobre**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenze	CONSIGLIERI	Presenze
Lai Francesco	P	Orunesu Giovanni Antonio	P
Mattana Matteo	P	Asole Francesca	P
Maludrottu Giuseppe	P	Zirottu Maurizio	P
Burrai Gianfranco	A	Decandia Elio	P
Folino Alessia	P	Piredda Martina	P
Fresi Debora	A	Carbone Francesco	P
Molino Antonello	P		

Assegnati n. 13 Presenti n. 11
In carica n. 13 Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Matteo Mattana in qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Natalina Baule
- Partecipano, con diritto di intervento e senza diritto di voto gli Assessori:

Piredda Teodoro Andrea	P
Biancu Riccardo	P

Si dà atto che il Consigliere Burrai Gianfranco esce dall'aula durante la discussione del presente punto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- a. con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 novembre 2021, n. 45, è stato definitivamente approvato il Piano Urbanistico Comunale (di seguito PUC), pubblicato nel BURAS il 2 dicembre 2021, inserzione n. 66;
- b. la gestione operativa degli atti del PUC e della documentazione pianificatoria complementare all'interno dei procedimenti urbanistici ed edilizi avviati o attuati sul territorio comunale ha permesso, da parte dei tecnici comunali, degli addetti ai lavori e della cittadinanza, di evidenziare gli aspetti che necessitano di un intervento migliorativo o correttivo al fine di eliminare contraddizioni o errori materiali (grafici e testuali) negli elaborati progettuali;

Visto l'avviso alla cittadinanza a firma dell'assessore all'urbanistica pubblicato sul sito del Comune in data 02.02.2023, volto ad acquisire osservazioni/segnalazioni su Piani Attuativi delle zone Urbanistiche Cb con la precisazione che le "richieste di modifica devono riguardare lotti ricadenti interamente in zona Cb e non devono incidere sul dimensionamento volumetrico del piano attuativo o comportare modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico";

Considerato che, a seguito di segnalazioni/osservazioni pervenute, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 2 del 03.02.2023, n.13 del 06.04.2023, n.39 del 27.07.2023 si è provveduto ad approvare, ai sensi dell'art. 21 comma 2 bis, della legge regionale d22 dicembre 1989 n. 45 e e ss.mm.ii. le varianti ai piani di iniziativa pubblica della sottozona Cb, che non comportano variante al Piano Urbanistico Comunale, consistenti nelle modifiche ai progetti guida Cb1 Petra Longa, Cb 3 Tiriddo (Delibera di C.C. n. 2 del 03.02.2023) e Cb2 Zappalli, Cb1 Tiriddò (Delibera di C.C. n. 13 del 06.04.2023) e Cb4 Azzani, Cb1 Enas F.lli Giua, Cb3 Trudda (Delibera di C.C. n. 39 del 27.07.2023);

Preso atto che risulta pervenute al protocollo del comune un'osservazione del Geom. Giovanni Varola per conto del Sig. Mauro Mancini del 17.07.2023 prot.n. 10973 tendente a ottenere la modifica cartografica dei lotti n.1 e 2 Comparto Cb5 ad Enas così come meglio rappresentato nella nota citata;

Considerato che le modifiche richieste comportano esclusivamente la modifica della conformazione dei lotti n. 1, 2 e 6 nel comparto Cb5 Enas e degli indici fondiari, senza alcuna modifica al perimetro del comparto Cb5 – Enas e della previsione insediativa del PUC.

Vista a tal riguardo la relazione di accompagnamento alla variante, predisposta dal Responsabile dell'Area urbanistica nella quale vengono illustrate le modifiche che si intendono apportare al progetto guida e in particolare agli elaborati:

- D2 - Dimensionamento;
- D8.05 - Progetti guida centri minori – Enas;
- D8.17 – Tabelle;

Considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 2.6, delle NTA del PUC le modifiche ai piani di iniziativa pubblica, strumento di attuazione della sottozona Cb, "non comportano variante al PUC se rientrano nei casi di variante di cui al comma 2-bis dell'articolo 21 della LR n. 45/1989"

Dato atto che ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 21 della LR n. 45/1989 "*Le varianti urbanistiche che non incidono sul dimensionamento volumetrico del piano attuativo e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico, o costituiscano adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con un'unica deliberazione, salva ogni altra autorizzazione necessaria, inderogabilmente entro sessanta giorni dal loro deposito, dai rispettivi consigli comunali.*"

Considerato inoltre che tale previsione è stata confermata con nota prot.n. 8555 /2022 dell'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA in riscontro ad un variante urbanistica avente caratteristiche simili a quella oggetto della presente deliberazione, ossia semplice modifica interna al perimetro del comparto, che non incide sul dimensionamento volumetrico del piano attuativo e non comporta modifiche al perimetro del piano attuativo stesso;

Considerato inoltre che non risulta necessario sottoporre tale variante a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come chiarito nella nota prot.n. 8610 del 26.05.2022 trasmessa dalla Provincia di Sassari in riscontro ad un variante urbanistica avente caratteristiche simili a quella oggetto della presente deliberazione, in quanto "*non vi è alcuna modifica alla dotazione volumetrica e quindi alla previsione insediativa. Sotto l'aspetto ambientale, l'attuazione della variante non evidenzia effetti significativi sull'ambiente ulteriori rispetto a quelli già presi in considerazione nel corso della procedura di VAS del PUC, per questo motivo non si ritiene necessario sottoporre la variante alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS*".

Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 - Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale;

Vista la legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 - Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale;

Visto il Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione della giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006;

Visto il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia;

Udito il dibattito riportato nel file audio-video allegato relativo agli argomenti in oggetto;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, resi in forma elettronica palese:

DELIBERA

- **di approvare**, ai sensi dell'art. 21 comma 2 bis, della legge regionale del 22 dicembre 1989 n. 45 e successive modificazioni e integrazioni, la variante ai piani di iniziativa pubblica della sottozona Cb, che non comportano variante al Piano Urbanistico Comunale, consistente nelle modifiche ai progetti guida e in particolare agli elaborati D2 – Dimensionamento, D8.05 - Progetti guida centri minori – Enas, D8.17 – Tabelle;
- a. **di dare atto** che al presente provvedimento viene allegata la relazione illustrativa e di accompagnamento alla variante e la tavola comparativa;
- b. **di sostituire** gli elaborati denominati D8.05 - Progetti guida centri minori – Enas e D2_DIMENSIONAMENTO, D8.17 – Tabelle, di cui alla deliberazione di consiglio Comunale del 22 novembre 2021, n.45 e successive varianti approvate, con quelle allegate alla presente deliberazione;
- c. **di dare atto** che la presente variante urbanistica, ai sensi della legge regionale citata, dovrà essere depositata a disposizione del pubblico presso la segreteria del Comune e pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente, dandone notizia mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell'albo pretorio online del Comune,
- d. **di dare mandato** al responsabile dell'Area Urbanistica per la predisposizione di tutti gli adempimenti e atti amministrativi necessari tra cui la pubblicazione dell'avviso sul BURAS;
- e. **di dare atto** che la presente deliberazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, nell'apposita sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito web istituzionale, in quanto atto di pianificazione e governo del territorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Simona Lepori
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale Dott.ssa Natalina Baule (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)	Il Presidente Matteo Mattana (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)
--	--

Il verbalizzante dichiara che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio/video, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti

(art. 37 comma 3 regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari approvato con deliberazione n° 1/2023)

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Natalina Baule
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.1)